



**COMUNE DI MONTALCINO**  
Provincia di Siena

## **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Preso atto che l'Imposta Municipale Unica (IMU), introdotta dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012,

### INFORMA

Che entro il **17 dicembre 2012** deve essere effettuato il pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Unica (IMU), dovuta per l'anno di imposta 2012.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale (anche se di tipo rurale) e le pertinenze, i fabbricati rurali e le aree edificabili. A tal fine, si precisa che:

- per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Per i fabbricati:** la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>160</b>
per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	<b>140</b>
per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	<b>80</b>
per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	<b>60</b>
per i fabbricati della categoria catastale C/1	<b>55</b>

Alla base imponibile così determinata si applicano le aliquote stabilite dalla Delibera C.C. n. 30 del 27.06.2012, ovvero:

per l'abitazione principale e le relative pertinenze	<b>0,40%</b>
per i fabbricati rurali strumentali (D10)	<b>0,20%</b>
per i fabbricati iscritti nella cat. A (ad esclusione di A1, A8, A9 e A10) affittati con canone concordato o dati in uso gratuito o affitto a figli o genitori, in cui gli stessi abbiano la residenza anagrafica. Dovrà essere prodotto agli atti del Comune contratto registrato	<b>0,90%</b>
per i fabbricati iscritti nella cat. A (ad esclusione di A1, A8, A9 e A10) locati senza canone concordato	<b>0,99%</b>
per i fabbricati iscritti nella cat. C3 di proprietà esclusiva del titolare dell'impresa artigiana insediata nell'immobile	<b>0,99%</b>
per tutti gli altri tipi di immobili	<b>1,06%</b>

**Per le aree fabbricabili:** l'imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si prega, pertanto, di verificare la destinazione dei terreni posseduti tramite l'Ufficio Tecnico.

**Per l'abitazione principale:** è prevista una detrazione di € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione va rapportata al periodo in cui si verificano le condizioni sopra esposte.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

Con la Delibera C.C. n. 30 del 27.06.2012 è stato, inoltre, previsto un aumento della detrazione fino ad **€ 250,00** nel caso di:

proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, possessori di certificato di cui alla Legge 104/1992;

unico pensionato occupante in via esclusiva il bene immobile e titolare di pensione minima;

coniugi pensionati occupanti il bene immobile in via esclusiva ed entrambi titolari di pensione minima.

Tale aumento di detrazione deve essere richiesto al Funzionario responsabile d'imposta prima della scadenza della seconda rata. A tal fine, sono disponibili presso l'Ufficio Tributi i moduli da compilare.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

Sugli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali, **la quota pari allo 0,38% dell'imponibile** è destinata allo Stato. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell'IMU al Comune. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una doppia serie di codici tributo.

Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito tramite Mod. F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3917	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3919	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

Il **Codice Ente** da utilizzare è **F402**.

**La dichiarazione IMU riferita all'anno 2012 deve essere prodotta entro il 4 febbraio 2013**

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi **presso l'Ufficio Tributi** in Piazza Cavour, 13 nelle giornate di **Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30**. Per informazioni telefoniche è possibile contattare **i numeri 0577 804467 e 0577 804423**.

Montalcino, 26.11.2012

L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONTALCINO